

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni
Dott. Nicola Sportolari
Dott. Marco Battistini
Dott.ssa Veronica Bonciarelli

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 24/2026

Perugia, 16 settembre 2026

Oggetto: RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti)

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha istituito il RENTRI, ossia il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del DLgs. 152/2006, per poter acquisire e monitorare i dati ambientali.

Il RENTRI ha introdotto un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal DLgs. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

Soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI

- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (recupero e smaltimento);
- produttori di rifiuti pericolosi, salvo le specifiche esclusioni indicate sotto;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano professionalmente rifiuti pericolosi;
- commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- per i rifiuti non pericolosi, gli enti e le imprese che li raccolgono o trasportano professionalmente, con esclusione di chi trasporta esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi;
- commercianti e intermediari di rifiuti non pericolosi;

- imprese ed enti con più di 10 dipendenti che producono inizialmente determinati rifiuti speciali non pericolosi, ossia quelli derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali e dalle attività indicate dall'art. 184, comma 3, lett. g), tra cui recupero/smaltimento dei rifiuti, trattamento delle acque, depurazione, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.

Proroga:

In materia di tracciabilità dei rifiuti, l'art. 13 co. 5-bis del DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. decreto "Mille-proroghe") ha differito al **15.09.2026** il termine entro il quale il formulario di identificazione dei rifiuti può essere emesso in formato cartaceo.

Pertanto, fino al 15.09.2026:

- il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale;
- non si rendono applicabili le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti.

Dal 16 settembre tutti i soggetti tenuti a iscriversi al RENTRI devono trasmettere il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (FIR digitale o xFIR), di cui all'art. 7 del DM 4.4.2023 n. 59.

Il FIR digitale è vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da un'apposita applicazione del RENTRI ("RENTRI FIR Digitale").

Profili sanzionatori:

A decorrere dal 16.09.2026, si rendono applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR (art. 258 co. 10-bis del DLgs. 152/2006 "Codice dell'ambiente").

In particolare:

- salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, per la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi;
- per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità prescritte, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi

Cordiali saluti